

Repertorio numero 35683

Raccolta numero 16726

-----**VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----
-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

Il giorno 11 (undici) gennaio 2023 (duemilaventitre).-----
In Genova, Via Gabriele D'Annunzio civico due interno cento-
quattro, alle ore diciassette.-----
Davanti a me PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel
ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,-----
-----è presente-----
l'ing. PIERO PAOLO DELPRATO, nato a Genova (GE) il 17
(diciassette) settembre 1974 (millenovecentosettantaquattro),
domiciliato per la carica in Ronco Scrivia (GE), Via E.
Bazzano 5.-----

Detto Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della società "RACING FORCE
S.P.A.", con sede in Ronco Scrivia (GE), Via E. Bazzano 5, col
capitale sociale di Euro 2.375.745,00 interamente versato, di-
viso in numero 23.757.450 azioni prive di valore nominale, co-
dice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Geno-
va numero 02264760105 (di seguito "Società"), e mi richiede di
redigere il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Ammi-
nistratore della Società.-----

Al che aderendo, io Notaio faccio constare quanto segue:-----
assume la presidenza, ai sensi dell'articolo diciannove dello
statuto sociale, il Comparsente, il quale constata e dà atto:--
- che la presente riunione è stata regolarmente convocata in
questo giorno alle ore diciassette ai sensi di legge con il
seguente-----

-----**ORDINE DEL GIORNO**-----

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.,
mediante emissione di massime 2.375.745 nuove azioni ordinarie,
in esercizio della delega conferita dall'Assemblea
straordinaria del 15 ottobre 2021; deliberazioni inerenti e
conseguenti;-----

- che sono presenti:-----
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso dichiara-
nte, Presidente, il consigliere Filippo Salomone;-----
- che sono collegati in audio-video conferenza e vengono iden-
tificati da esso presidente:-----
- per il Consiglio di Amministrazione il consigliere delegato
Stephane Alexandre Cohen ed i consiglieri Guido Maria Pedone,
Marco Caneva, Silvia Portaluri ed Alexandros Haristos;-----
- per il Collegio Sindacale il Presidente Luca Parenti ed i
sindaci effettivi Alessandro Miglio e Roberto Strumia.-----

Il presidente, previa identificazione degli intervenuti, con-
statato quanto sopra, e dato atto che tutti i partecipanti so-
no stati debitamente informati sull'argomento posto all'ordine

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GENOVA

IL 12/01/2023

N° 892

SERIE 1T

EURO 200,00

del giorno e nessuno ha sollevato obiezioni circa lo svolgimento della riunione e la trattazione del predetto argomento, e che i partecipanti collegati in audioconferenza possono seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sull'ordine del giorno sopra trascritto.-----

-----* * *-----
Sul primo e unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli intervenuti ed aventi diritto, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 15 ottobre 2021 (verbale in atti di me Notaio, repertorio notarile numero 33595/15488, registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova il 19 ottobre 2021 al numero 39619, ritualmente iscritto nel Registro delle Imprese), le ragioni di carattere strategico e imprenditoriale che rendono opportuno effettuare un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 4, secondo periodo c.c. ed offerta in sottoscrizione ad investitori qualificati italiani o esteri così come definiti dagli articoli 100, comma 1, lettera a), del D.lgs. 58/98 come modificato, 34-ter del Regolamento n. 11971/1999, comma 1, come modificato e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1993 ovvero ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) e nel Regno Unito, esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 ovvero del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello *European Union Withdrawal Act* del 2018, (con esclusione degli investitori in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e in ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità) (**Investitori Qualificati**), purché l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (**l'Aumento di Capitale e il Collocamento Privato**).--
Fermo quanto sopra, il Collocamento Privato potrà trovare esecuzione anche verso investitori, residenti in Australia, a condizione che gli stessi dichiarino e garantiscano di essere soggetti a cui è lecito offrire titoli quali "*Sophisticated Investors*", in deroga alle disposizioni in materia di offerta al pubblico e con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ai sensi di una o più delle esenzioni di cui alla sezione 708 del Corporations Act 2001 (Cth) australiano.-----

Nello specifico la prospettata operazione di Aumento di Capitale persegue lo scopo, coerente con l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega conferita nel contesto della quotazione su Euronext Growth Milan, di consentire alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per proseguire la strategia di rafforzamento della propria posizione patrimoniale e finanziaria, nonché di sostenere lo sviluppo e la crescita del proprio core business, senza alcun aggravio alla posizione finanziaria e sul conto economico.-----

Il ricorso allo strumento dell'Aumento di Capitale riservato a Investitori Qualificati, con conseguente esclusione del diritto di opzione, rappresenta il modo più rapido ed efficiente per consentire alla Società di reperire il capitale di rischio e assicurare flessibilità di esecuzione, così da cogliere con una tempistica adeguata le condizioni più favorevoli per eseguire l'operazione, fissando altresì termini e condizioni di esecuzione coerenti con l'attuale situazione di mercato.-----

Inoltre, il prospettato Aumento di Capitale consentirà alla Società, da una parte, di incrementare il c.d. flottante e di agevolare gli scambi del titolo, favorendo altresì la stabilità dello stesso, dall'altra parte, di ampliare la base azionaria a primari investitori italiani ed esteri di elevato *standing*.-----

Inoltre, il Presidente ricorda ai presenti che le azioni della Società sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (**EGM**) e sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Parigi (**EGP**).-----

A tal fine, la Società ha accettato, in data 11 gennaio 2023, la proposta ricevuta da Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (EUROPE) SA avente ad oggetto l'incarico come joint bookrunner per l'esecuzione del Collocamento Privato (i **Joint Bookrunner**). --

Il sistema multilaterale di negoziazione presso il quale saranno negoziate le azioni di nuova emissione (cioè EGM o EGP o una combinazione dei due) sarà determinato dalla Società in relazione all'esito del Collocamento Privato, di conseguenza con i Joint Bookrunners.-----

Nel contesto del Collocamento Privato, Racing Force ha assunto impegni di *lock-up* nei confronti dei *Joint Bookrunner* della durata di 180 giorni, in linea con la prassi di mercato in operazioni analoghe.-----

Continua il Presidente informando i partecipanti che, al fine di dare esecuzione all'Aumento di Capitale, si rende necessario definire il giorno di apertura del Collocamento Privato, il prezzo minimo di sottoscrizione delle azioni rinvenienti dagli Aumenti di Capitale, il numero massimo di azioni da emettere.-----

A tale proposito, il Presidente propone di:-----
i. stabilire in data 11 gennaio 2023 il giorno di apertura del Collocamento Privato, che potrà essere chiuso in qualsiasi mo-

mento, in ragione delle offerte di sottoscrizione ricevute;---
ii. stabilire in Euro 4,9066 per azione il prezzo minimo di
emissione delle nuove azioni rinvenienti dagli Aumenti di Ca-
pitale (il "Prezzo Minimo"); -----
iii. stabilire in n. 2.375.745 le massime azioni ordinarie da
emettere in esecuzione dell'Aumento di Capitale;-----
iv. allocare le nuove azioni su EGM e/o su EGP.-----

Inoltre, i partecipanti propongono di conferire al Presidente
Ing. Piero Paolo Delprato il potere di dichiarare la chiusura
della procedura di accelerated bookbuilding in qualsiasi mo-
mento, al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta che il ma-
nagement ritenga congruo con gli obiettivi dell'operazione -
fermo restando l'importo massimo della raccolta stabilito in
data odierna. -----

Con riferimento al Prezzo Minimo, il Presidente dà atto che è
stata predisposta, a cura del Consiglio di Amministrazione, la
relazione circa i criteri utilizzati per la determinazione del
Prezzo Minimo ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo perio-
do, c.c., oggetto di approvazione da parte dell'odierno consi-
glio, e ne illustra i principali contenuti (la "Relazione").--
Detta relazione, di cui tutti i partecipanti dichiarano di
avere ricevuto una copia, viene allegata al presente atto **sot-
to la lettera "A"**.-----

In particolare, riferisce il Presidente, in linea con la mi-
glior prassi valutativa nazionale ed internazionale per il
settore finanziario e coerentemente con quanto previsto
dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., si è preso a
riferimento, nella determinazione del prezzo minimo delle
azioni di nuova emissione della Società, il metodo di valuta-
zione c.d. "delle Quotazioni di Borsa".-----

In considerazione dell'andamento della quotazione del titolo
della Società, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che
il prezzo di borsa delle azioni ordinarie Racing Force sia de-
terminato come "VWAP (Volume Weighted Average Price come pub-
blicata da Bloomberg sui risultati registrati su EGM) dei 3
(tre) giorni di Borsa precedenti il giorno di avvio del collo-
camento, rettificato mediante applicazione di uno sconto com-
preso tra un minimo dello 0% e un massimo del 10%". -----

Il risultato risulta infatti superiore rispetto al prezzo me-
dio ponderato per i volumi delle azioni ordinarie della socie-
tà, pubblicato da Bloomberg, delle negoziazioni di borsa su
EGM negli ultimi 6 (sei) mesi (pari a circa Euro 4,9277). ----

In considerazione delle risultanze dei criteri adottati, ri-
portate nella suddetta relazione, il Consiglio di Amministra-
zione reputa che il Prezzo Minimo, pari ad Euro 4,9066 per
azione, sia conforme al disposto dell'art. 2441, comma 4, se-
condo periodo, del c.c., potendosi pertanto ritenere congruo,
anche in considerazione dell'esclusione del diritto di opzio-
ne.-----

Il Presidente rammenta ai partecipanti che apposita relazione

in merito alla corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato delle azioni deve essere predisposto da un revisore legale o da una società di revisione legale. A tal fine, il Presidente segnala ai partecipanti che KPMG S.p.A. (la "Società di Revisione") ha già ricevuto, in bozza, la Relazione, nonché tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento del proprio incarico e l'emissione della propria relazione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.-----

A questo punto interviene il Dr. Luca Parenti, in rappresentanza del Collegio Sindacale, il quale, dopo aver eseguito regolare controllo, conferma e attesta che l'attuale capitale sociale pari a Euro 2.375.745 è interamente versato ed esistente.-----

Il Presidente illustra come il corredo documentale richiesto ex lege sia stato correttamente predisposto; in particolare, illustra il contenuto:-----

- della relazione degli amministratori;-----
- della relazione rilasciata dalla Società di Revisione in ordine al prezzo di emissione ed alla relativa corrispondenza al valore di mercato ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., che si allega al presente atto **sotto la lettera "B"**.-----

Tanto illustrato, il Presidente invita i consiglieri a rendere la c.d. dichiarazione di interesse ex art. 2391 c.c.; in risposta alla sollecitazione del Presidente, nessuno dei consiglieri partecipanti alla riunione rilascia dichiarazione in tale senso.-----

A questo punto il Presidente espone il seguente testo di delibera:-----

"Il Consiglio di Amministrazione, -----
- vista e approvata la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, cod. civ., -----
- preso atto dell'attestazione del collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di Euro 2.375.745 è interamente versato ed esistente, -----
- visto il parere sui criteri di determinazione del prezzo rilasciato dalla società di revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.,-----

DELIBERA-----

di dare esecuzione alla delega di cui all'art. 2443 cod. civ., conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 15 ottobre 2021 e per tale effetto conseguentemente:-----

1. di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, mediante emissione di massime n. 2.375.745 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati italiani o esteri così come definiti dagli articoli 100, comma 1, lettera a), del D.lgs. 58/98 come modificato, 34-ter del Regolamento n.



11971/1999, comma 1, come modificato e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1993 ovvero ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (con esclusione degli investitori in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e in ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità), purché l'offerta sia effettuata con modalità tali da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ad un prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, da determinare sulla base e in conformità ai criteri definiti nella Relazione e da intendersi qui richiamati. Fermo quanto sopra, il collocamento privato potrà trovare esecuzione anche verso investitori qualificati, residenti in Australia, a condizione che gli stessi dichiarino e garantiscano di essere soggetti a cui è lecito offrire titoli, in deroga alle disposizioni in materia di offerta al pubblico e con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ai sensi di una o più delle esenzioni di cui alla sezione 708 del Corporations Act 2001 (Cth);-----

2. di stabilire in Euro 4,9066 per azione il prezzo minimo di emissione delle nuove azioni rinvenienti dell'aumento di capitale;-----

3. di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 cod. civ., che l'aumento di capitale di cui al precedente punto 1 si intende scindibile e pertanto sarà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 13 gennaio 2023;-----

4. di conferire all'Amministratore Delegato Ing. Piero Paolo Delprato tutti i poteri occorrenti per provvedere all'esecuzione, anche tramite procuratori, nei limiti di legge, di tutte le operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri al riguardo, nulla escluso o eccettuato, ed in particolare le facoltà occorrenti per determinare, in conformità alla prassi consolidata in operazioni similari e sulla base, tra l'altro delle indicazioni fornite dagli investitori istituzionali italiani ed esteri e della quantità e della qualità della domanda raccolta, il prezzo definitivo di emissione delle azioni, entro il limite del prezzo minimo sopra determinato, nonché di ritirare il collocamento in qualsiasi momento, di allocare le nuove azioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e/o su quello di Parigi, e, scaduti i termini di sottoscrizione, de-

terminare l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale che risulterà sottoscritto, e conseguentemente quantificare il numero delle azioni di nuova emissione,-----

a. con facoltà di non procedere all'operazione e all'aumento di capitale ovvero interromperne l'esecuzione nel miglior interesse della Società (ivi inclusa l'assenza di favorevoli condizioni di mercato), ferma ogni competenza del consiglio di amministrazione circa la decisione di emissione delle nuove azioni; -----

b. con i poteri necessari per negoziare, definire e sottoscrivere con Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (EUROPE) SA il contratto per il collocamento (c.d. placement agreement) delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale, nonché di dare esecuzione a qualsiasi disposizione ivi contenuta; -----

c. con i poteri per predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, ivi inclusa la predisposizione, sottoscrizione, pubblicazione, il deposito e/o la produzione presso ogni competente autorità (incluse, Consob e Borsa Italiana, nonché il competente ufficio del registro) di ogni atto, scrittura, notifica, documento, richiesta di deposito, formulario, necessario o comunque relativo all'operazione; -----

d. con i poteri per la stipulazione di ogni necessario incumbente o atto, ivi espressamente compreso l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 5 dello Statuto Sociale, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse; -----

e. con i poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle Autorità competenti, affinché le presenti deliberazioni siano iscritte presso il Registro Imprese competente; -----

f. con riferimento al prezzo di emissione, di prevedere che l'aumento di capitale avverrà nel rispetto della parità contabile preesistente mediante imputazione di Euro 0,10 per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo.-----

5. di aggiungere al testo in essere dell'articolo 5.1 dello Statuto sociale un comma del seguente letterale tenore:-----

"In data 11 gennaio 2023, in esecuzione della delega attribuita al consiglio di amministrazione dell'assemblea straordinaria del 15 ottobre 2021, il consiglio di amministrazione ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della Società mediante emissione di massime n. 2.375.745 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, a godimento regolare, con parità contabile implicita di emissione pari a Euro 0,10, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati italiani o esteri così come definiti dagli articoli 100, comma 1, let-

tera a), del D.lgs. 58/98 come modificato, 34-ter del Regolamento n. 11971/1999, comma 1, come modificato e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1993 ovvero ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (con esclusione degli investitori in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e in ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità), purché l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo. Fermo quanto sopra, il Collocamento Privato potrà trovare esecuzione anche verso investitori qualificati, residenti in Australia, a condizione che gli stessi dichiarino e garantiscano di essere soggetti a cui è lecito offrire titoli, in deroga alle disposizioni in materia di offerta al pubblico e con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ai sensi di una o più delle esenzioni di cui alla sezione 708 del Corporations Act 2001 (Cth). Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 13 gennaio 2023, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte."-----

La proposta del Presidente, messa ai voti, risulta approvata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza, con l'astensione del consigliere Guido Maria Pedone, assumendo la proposta stessa quale sua espressa volontà ed esplicita deliberazione.-----

Il testo dello Statuto sociale aggiornato con l'integrazione all'articolo cinque, sopra deliberata, che il presidente mi consegna, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C".-----

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, a maggioranza, con l'astensione del consigliere Guido Maria Pedone e per quanto possa occorrere, delibera di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Piero Paolo Delprato ed al consigliere Filippo Salomone, disgiuntamente tra loro, per apportare al presente verbale ed allegato statuto le correzioni o integrazioni formali che fossero eventualmente richieste dal Registro delle Imprese in sede di deposito ed iscrizione della presente delibera, ovvero proporre eventuali ricorsi e gravami ai sensi degli articoli 2189 e 2192 del Codice Civile.-----

Il presidente fa constare che la soprascritta deliberazione è stata recepita in ogni sua parte dai partecipanti collegati

in audio-video conferenza.-----

-----* * *-----

Non essendovi altro da deliberare all'ordine del giorno il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e minuti quaranta.-----

-----* * * * *-----

Il Comparsente:-----

- dispensa me Notaio dal dare lettura di tutti gli allegati, consenzienti i partecipanti alla riunione;-----


- autorizza il trattamento dei dati personali a sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR, successive modifiche ed integrazioni, dichiarandosi edotto che i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.-----


Richiesto, io Notaio, ho redatto questo verbale, del quale ho dato lettura al Comparsente, che lo approva.-----

Il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa diciassette facciate intere e parte della diciottesima di cinque fogli.-----

FIRMATO: PIERO PAOLO DELPRATO-----

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)





Allegato # A
N. 35683 / 16726
di repertorio.

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
RACING FORCE S.P.A.

RACING FORCE GROUP



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RACING FORCE S.P.A. RIGUARDANTE LA
PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI RACING FORCE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2441, 4°
COMMA, SECONDO PERIODO, COD. CIV.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A'.

A handwritten signature in black ink, written over a circular stamp. The stamp contains text, including "RACING FORCE S.P.A." and "CANTIERE DI S. GIUSEPPE", but it is partially obscured by the signature.


Premessa

Le azioni di Racing Force S.p.A. (RFG o la Società) sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (EGM) e sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Parigi (EGP).

In data 15 ottobre 2021, l'assemblea degli azionisti di RFG ha, *inter alia*, deliberato di "attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan, in una o più volte, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale alla data di avvio delle negoziazioni, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera, anche con esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dalla legge" (la Delega).

Ai fini dell'esercizio della Delega, al Consiglio di Amministrazione è stato conferito "ogni potere per fissare di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni compreso l'eventuale sovrapprezzo (o di stabilire che lo stesso debba avvenire a titolo gratuito), la data di godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società".

Il Consiglio di Amministrazione intende esercitare la menzionata Delega deliberando di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale della Società mediante emissione di massime n. 2.375.745 nuove azioni ordinarie RFG prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, corrispondenti al 10% del capitale sociale di RFG alla data di avvio delle negoziazioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, (l'**Aumento di Capitale**), da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati italiani o esteri così come definiti dagli articoli 100, comma 1, lettera a), del D.lgs. 58/98 come modificato, 34-ter del Regolamento n. 11971/1999, comma 1, come modificato e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1993 ovvero ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) e nel Regno Unito, esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 ovvero del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello *European Union Withdrawal Act* del 2018, (con esclusione degli investitori in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e in ogni altro Paese estero nel



quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità), purché l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (il *Collocamento Privato*).

Fermo quanto sopra, il Collocamento Privato potrà trovare esecuzione anche verso investitori, residenti in Australia, a condizione che gli stessi dichiarino e garantiscano di essere "*Sophisticated Investors*" a cui, secondo la normativa applicabile, è lecito offrire titoli, in deroga alle disposizioni in materia di offerta al pubblico e con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ai sensi di una o più delle esenzioni di cui alla sezione 708 del Corporations Act 2001 (Cth) *australiano*.

Ai fini dell'esercizio della Delega e per il rispetto dei suoi contenuti, si fa presente che non sono intercorse emissioni di nuove azioni successivamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni su EGM e pertanto il capitale è rimasto invariato da tale data.

In aggiunta a quanto sopra, in data 23 settembre 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha deliberato il completamento dell'operazione di doppia quotazione, cd. *Dual Listing*, pertanto le azioni di RFG sono altresì negoziate su EGP.

Il Consiglio di Amministrazione conferirà al Presidente Ing. Piero Paolo Delprato i poteri per dare attuazione alla delibera di Aumento di Capitale, inclusa l'individuazione del prezzo definitivo di emissione delle azioni in conformità ai criteri indicati nel successivo Paragrafo 3, nonché – in base (i) alle indicazioni ricevute da Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (EUROPE) SA, in qualità di joint bookrunner, e (ii) ai risultati degli ordini di acquisto ricevuti – di allocare le nuove azioni RFG su EGM e su EGP.

Si precisa che il collocamento privato delle azioni RFG avrà luogo unicamente al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato e sarà effettuato mediante procedura di c.d. *accelerated bookbuilding offering*. La procedura di *accelerated bookbuilding* includerà le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale.

Alla data della presente Relazione il capitale sociale di RFG è pari a Euro 2.375.745,00, suddiviso in n. 23.757.450 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. In caso di integrale sottoscrizione delle nuove azioni, tenuto conto dei criteri di determinazione del prezzo come descritti nel seguente paragrafo 3 e del prezzo minimo (come di seguito descritto), il capitale sociale *post* aumento sarà, pari a Euro 2.613.319,50, rappresentato da n. 26.133.195 azioni, aventi tutte le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione.



1. Ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

La prospettata operazione di Aumento di Capitale persegue lo scopo, coerente con l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega conferita nel contesto della quotazione su EGM, di consentire alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per proseguire la strategia di rafforzamento della propria posizione patrimoniale e finanziaria, nonché di sostenere lo sviluppo e la crescita del proprio core business, senza alcun aggravio alla posizione finanziaria e sul conto economico.

Il ricorso allo strumento dell'Aumento di Capitale riservato a investitori qualificati, con conseguente esclusione del diritto di opzione, rappresenta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il modo più rapido ed efficiente per consentire alla Società di reperire il capitale di rischio e assicurare flessibilità di esecuzione, così da cogliere con una tempistica adeguata le condizioni più favorevoli per eseguire l'operazione, fissando altresì termini e condizioni di esecuzione coerenti con l'attuale situazione di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che il prospettato Aumento di Capitale consentirà alla Società, da una parte, di incrementare il c.d. flottante e di agevolare gli scambi del titolo, favorendo altresì la stabilità dello stesso, dall'altra parte, ampliare la base azionaria a primari investitori italiani ed esteri di elevato *standing*.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi che l'esclusione del diritto di opzione in favore di investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. risponda ad uno specifico interesse sociale per le ragioni già richiamate nel paragrafo che precede.

Tutto ciò premesso, l'Aumento di Capitale, in ogni caso, viene proposto con l'adozione di tutte le tutele che l'ordinamento prevede per operazioni nelle quali vi sia una esclusione del diritto di opzione. Infatti, come richiesto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., le azioni poste a servizio dell'Aumento di Capitale dovranno essere emesse ad un prezzo corrispondente al valore di mercato delle stesse.

2. Collocamento

È previsto che il collocamento sia effettuato presso investitori qualificati italiani o esteri così come definiti dagli articoli 100, comma 1, lettera a), del D.lgs. 58/98 come modificato, 34-ter del Regolamento n. 11971/1999, comma 1, come modificato e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali



esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1993 ovvero ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) e nel Regno Unito, esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 ovvero del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello *European Union Withdrawal Act* del 2018 (con esclusione degli investitori in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e in ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità), purché l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (collettivamente i *Destinatari*), attraverso il processo di c.d. *bookbuilding*.

Fermo quanto sopra, il Collocamento Privato potrà trovare esecuzione anche verso investitori, residenti in Australia, a condizione che gli stessi dichiarino e garantiscano di essere "*Sophisticated Investors*" a cui è lecito offrire titoli, in deroga alle disposizioni in materia di offerta al pubblico e con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ai sensi di una o più delle esenzioni di cui alla sezione 708 del Corporations Act 2001 (Cth) australiano.

La Società intende conferire a Equita SIM S.p.A. e a TP ICAP (EUROPE) SA, con riferimento agli investitori esteri, (i *Joint Bookrunner*) l'incarico di joint bookrunner nel collocamento privato presso i Destinatari.

Il processo di *bookbuilding*, consolidato nelle offerte sul mercato di titoli di società le cui azioni sono negoziate su sistemi di negoziazione multilaterale, anche di nuova emissione, consente di offrire le azioni in modo ordinato mediante la sollecitazione e la raccolta di ordini di acquisto o sottoscrizione sul mercato degli investitori istituzionali. Gli ordini possono essere raccolti in un arco di tempo breve, anche di poche ore, ovvero di qualche giorno (c.d. *accelerated bookbuilding*).

Nel formulare i propri ordini, gli investitori indicano un prezzo al quale sarebbero disponibili ad acquistare/sottoscrivere un determinato numero di azioni, ovvero presentano un ordine "al meglio". Alla chiusura del libro ordini, il prezzo che viene fissato è il medesimo per tutti gli investitori ai quali saranno assegnati i titoli ed è stabilito, sulla base delle indicazioni ricevute da parte degli investitori, in modo tale da poter allocare con successo le azioni offerte e, allo stesso tempo, da garantire nella misura possibile un regolare andamento del corso dei titoli successivamente al completamento dell'operazione.



Ai fini dell'Aumento di Capitale, nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni, secondo i criteri di seguito descritti, occorrerà tener conto del prezzo al quale gli investitori sarebbero disponibili ad acquistare le azioni, con particolare riferimento allo sconto eventualmente applicato.

Il conferimento dell'incarico per il collocamento delle azioni RFG a primarie istituzioni finanziarie è inteso ad assicurare che l'esecuzione di tale collocamento avvenga secondo i migliori *standard* della prassi nazionale ed internazionale, anche al fine di preservare la stabilità dell'andamento del titolo RFG. Si precisa che non sussiste alcun impegno di garanzia da parte dei *Joint Bookrunner* in relazione all'Aumento di Capitale.

Il sistema multilaterale di negoziazione presso il quale saranno negoziate le azioni di nuova emissione (cioè EGM, EGP o una combinazione dei due) sarà determinato da RFG in relazione all'esito del Collocamento Privato, di concerto con i *Joint Bookrunners*.

Nel contesto del collocamento, RFG ha assunto impegni di *lock-up* nei confronti dei *Joint Bookrunner* della durata di 180 giorni, in linea con la prassi di mercato in operazioni analoghe.

3. Criteri per la determinazione del prezzo di emissione

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dalla prospettata operazione di Aumento di Capitale, l'Assemblea degli azionisti, nella delibera assunta il 15 ottobre 2021, ha stabilito che l'esercizio della Delega "comprenderà ogni potere per fissare di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni compreso l'eventuale sovrapprezzo (o di stabilire che lo stesso debba avvenire a titolo gratuito), la data di godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società".

Nel rispetto di quanto previsto dall'Assemblea degli azionisti e coerentemente con la prevalente prassi di mercato per operazioni analoghe a quella prospettata, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del supporto dei *Joint Bookrunner*, ha individuato appropriati criteri di determinazione del prezzo di emissione che dovranno essere applicati dagli organi delegati al momento di attuazione della delibera di Aumento di Capitale e non ha quindi fissato un prezzo "puntuale" di emissione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale impostazione sia conforme al disposto normativo che richiede che il prezzo di emissione "corrisponda al valore di mercato" delle azioni e sia coerente con le modalità di collocamento mediante c.d. *bookbuilding*. Il processo di *bookbuilding* prevede infatti che le azioni siano offerte mediante la sollecitazione e la raccolta di ordini di acquisto o sottoscrizione in un arco di tempo breve e che siano gli investitori ad indicare il prezzo al quale sarebbero disponibili





a sottoscrivere un determinato numero di azioni. L'individuazione di criteri – anziché la determinazione di un prezzo puntuale – consente quindi al Consiglio di Amministrazione di determinare il prezzo all'esito del *bookbuilding*, sulla base dell'*effettivo valore di mercato* che viene attribuito alle azioni da parte degli investitori a cui è rivolta l'offerta. Inoltre, stante la potenziale indeterminatezza della data di avvio dell'operazione di Aumento di Capitale, l'impostazione proposta garantisce la necessaria flessibilità per determinare il valore di mercato delle azioni in un momento prossimo all'emissione.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto dei *Joint Bookrunner*, ha quindi compiuto un'analisi per individuare il criterio più appropriato per individuare il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, ritenendo che il metodo delle quotazioni di Borsa – quale metodo che fa riferimento ai prezzi delle azioni espressi dal mercato – sia il più coerente con il concetto di "*valore di mercato*" previsto dalla prescrizione di legge. È stato tuttavia evidenziato che, nell'individuazione del valore di mercato in un'offerta eseguita tramite il metodo del *accelerated bookbuilding*, occorre tener conto anche della tipologia dell'operazione e dei destinatari della stessa.

Infatti, gli investitori qualificati ricorrono – oltre al riferimento al prezzo di Borsa – anche a diversi altri criteri di rettifica di tale ultimo prezzo fra cui:

- (i) la liquidità del titolo, sia in termini assoluti che in relazione al flottante della società;
- (ii) la volatilità del titolo, anche con specifico riferimento alle caratteristiche dell'operazione;
- (iii) la recente evoluzione del titolo (ivi inclusa la giornata borsistica dell'operazione);
- (iv) la tipologia di operazione posta in essere (*i.e.*, aumento di capitale) e la tipologia di sottoscrittori (*i.e.*, investitori istituzionali);
- (v) le dimensioni dell'offerta (in termini assoluti e in relazione alla liquidità del titolo);
- (vi) le condizioni di mercato al momento dell'offerta;
- (vii) le aspettative degli investitori sull'andamento della società nel futuro;
- (viii) le aspettative degli investitori circa il successo dell'operazione.

Gli Amministratori hanno poi rilevato che la formulazione dell'art. 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile richiama il "*valore di mercato*" senza fornire al riguardo ulteriori indicazioni, anche temporali, e porta quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri, anche fra loro differenti, da stabilirsi anche in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumento di capitale:



Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto quindi di poter individuare come prezzo di riferimento per la definizione del prezzo di emissione delle nuove azioni, sottoscritte in varie tranche come infra definito, il prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie della Società, pubblicato da Bloomberg, registrato nei 3 (tre) giorni di borsa aperta su EGM antecedenti alla data di delibera dell'Aumento di Capitale. L'applicazione di uno sconto massimo del 10% è stata ritenuta dal Consiglio di Amministrazione in linea con altre operazioni analoghe a quella proposta.

In particolare, i *Joint Bookrunner* hanno effettuato un'analisi di operazioni simili precedenti. Tale analisi ha preso in considerazione operazioni di collocamento di azioni di società quotate relative a vendita di azioni esistenti o di azioni rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto ragionevole, al fine di determinare un riferimento nel valore del mercato delle quotazioni del titolo di RFG, evitare l'impatto di singole rilevazioni che possano risentire della liquidità limitata degli scambi.

Si segnala che a ulteriore supporto delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato un'ulteriore analisi dell'andamento del titolo RFG negli ultimi 6 (sei) mesi antecedenti la data di deliberazione dell'Aumento di Capitale. Il prezzo per azione proposto, anche ipotizzando di applicare la percentuale massima di sconto, pari al 10%, è comunque in linea al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie della Società, pubblicato da Bloomberg, delle negoziazioni di borsa su EGM registrato dal titolo negli ultimi 6 (sei) mesi (pari a circa Euro 4,9277).

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso in esame l'analisi svolta dai *Joint Bookrunner* e tenuto conto delle modalità individuate per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale, ha ritenuto che l'applicazione di uno sconto, nei limiti sopra descritti, rispetto alle quotazioni del titolo RFG sia coerente con quanto previsto dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., che con il requisito della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato, introduce un criterio dotato di una certa elasticità e flessibilità.

Infine, il riferimento legislativo al "*valore di mercato*", senza ulteriori specificazioni, consente di fare riferimento – anziché al mero prezzo di Borsa – a criteri che tengano invece conto di caratteristiche ulteriori, quali, ad esempio, la tipologia e i destinatari del collocamento, il flottante e i volumi medi di scambi. Dall'altro lato il riferimento alla "*corrispondenza*" non pare implicare la necessaria coincidenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di Borsa in un determinato momento, essendo invece possibile che sussista un margine di scostamento in ragione delle peculiarità dell'operazione.

Tenuto conto delle analisi svolte dai *Joint Bookrunner* e delle caratteristiche dell'operazione sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto ritenuto di definire un meccanismo di determinazione del prezzo di emissione (inclusivo del sovrapprezzo) secondo il seguente criterio:

"VWAP (Volume Weighted Average Price – media ponderata del prezzo ufficiale delle azioni per il volume giornaliero scambiato sul sistema multilaterale di negoziazione) dei 3 (tre) giorni di Borsa precedenti il giorno di avvio del collocamento, rettificato mediante applicazione di uno sconto compreso tra un minimo dello 0% e un massimo del 10%."

La sopra citata formula è, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, idonea a riflettere la valorizzazione del titolo, oltre ad essere congrua rispetto ai valori di mercato e propone, pertanto, di adottarla quale riferimento per la determinazione del prezzo delle azioni nel contesto della prospettata operazione.


Infine, si propone che l'Aumento di Capitale debba avvenire nel rispetto della parità contabile preesistente mediante imputazione di Euro 0,10 per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo.

Il prezzo definitivo delle azioni sarà determinato secondo i criteri usualmente applicati nella prassi corrente, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del cod. civ., delle condizioni dei mercati finanziari nazionali ed esteri, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse che la Società riceverà da parte dei potenziali investitori, nonché dell'andamento del titolo della Società sul mercato.

A tal proposito, la società KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti di RFG, esprimerà il proprio parere sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo minimo di emissione delle azioni relative all'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.

4. Tempistiche di esecuzione dell'aumento di capitale e modalità di esecuzione

Nell'individuazione delle modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale maggiormente idonee a conseguire gli obiettivi di speditezza, celerità e certezza di cui sopra, come precedentemente rilevato, la Società ritiene di poter avviare l'operazione entro il 12 gennaio 2023 ovvero allorquando le condizioni di mercato saranno ritenute favorevoli per il successo dell'operazione.



Si precisa che qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione del 13 gennaio 2023, il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine.

5. Effetti sul valore unitario delle azioni e diluizione

L'emissione delle azioni determinerà una diluizione della partecipazione al capitale sociale della Società degli attuali azionisti, in misura variabile e non ipotizzabile, in quanto dipenderà dal numero di azioni effettivamente sottoscritte dai sottoscrittori.

6. Caratteristiche e data di godimento delle azioni


Le azioni di nuova emissione saranno fungibili con quelle già in circolazione, avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

7. Modifiche dello Statuto sociale

All'approvazione della proposta di Aumento di Capitale conseguirà la modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale, che indica l'entità e la composizione del capitale sociale. Si precisa che la seguente modifica statutaria non dà luogo ad alcuna causa di recesso legale o statutaria a favore degli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2437 e ss. cod. civ..

Viene di seguito riportata l'esposizione a confronto dell'articolo di cui si propone la modifica.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 5 Capitale sociale	Articolo 5 Capitale sociale
5.1. Il capitale è di euro 2.375.745 (duemilionitrecentosettantacinquemilasettecentoquarantacinque) ed è rappresentato da numero 23.757.450 (ventitremilionisettecentocinquantesette milaquattrocentocinquanta) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. "L'assemblea straordinaria in data 15 ottobre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di	5.1. Il capitale è di euro 2.375.745 (duemilionitrecentosettantacinquemilasettecentoquarantacinque) ed è rappresentato da numero 23.757.450 (ventitremilionisettecentocinquantesette milaquattrocentocinquanta) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. "L'assemblea straordinaria in data 15 ottobre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di



Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale, subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan, in una o più volte, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale alla data di avvio delle negoziazioni, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della presente delibera, anche con esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dalla legge."

5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").

5.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.





Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale, subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan, in una o più volte, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale alla data di avvio delle negoziazioni, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della presente delibera, anche con esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dalla legge."

In data 11 gennaio 2023, in esecuzione della delega attribuita al consiglio di amministrazione dell'assemblea straordinaria del 15 ottobre 2021, il consiglio di amministrazione ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della Società mediante emissione di massime n. 2.375.745 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, a godimento regolare, con parità contabile implicita di emissione pari a Euro 0,10, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati italiani o esteri così come definiti dagli articoli 100, comma 1, lettera a), del D.lgs. 58/98 come modificato, 34-ter del Regolamento n. 11971/1999, comma 1, come modificato e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1993 ovvero ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa



l'Italia, che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (con esclusione degli investitori in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e in ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità), purché l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo. Fermo quanto sopra, il Collocamento Privato potrà trovare esecuzione anche verso investitori qualificati, residenti in Australia, a condizione che gli stessi dichiarino e garantiscano di essere soggetti a cui è lecito offrire titoli, in deroga alle disposizioni in materia di offerta al pubblico e con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ai sensi di una o più delle esenzioni di cui alla sezione 708 del Corporations Act 2001 (Cth). Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 13 gennaio 2023, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n.


ai sensi
o (UE)
e del
ne degli
e Stati
quale il
enza di
purché
tali che
i casi di
teria di
clusione
rospetto
camento
ne verso
tralia, a
ntiscano
titoli, in
offerta al
clusione
rospetto
enzioni di
Act 2001
cod. civ.,
il termine
risulterà
toscrizioni
regime di
sistema di
nanzieri ai
D. Lgs. n.

	<p>58/1998, come successivamente modificato ("TUF").</p> <p>5.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").</p> <p>5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.</p>
--	--

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad esprimersi sulla seguente proposta di deliberazione:

- "Il Consiglio di Amministrazione,*
- *vista e approvata la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, cod. civ.,*
 - *preso atto dell'attestazione del collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di Euro 2.375.745 è interamente versato ed esistente,*
 - *visto il parere sui criteri di determinazione del prezzo rilasciato dalla società di revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ.,*

DELIBERA




di dare esecuzione alla delega di cui all'art. 2443 cod. civ., conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 15 ottobre 2021 e per tale effetto conseguentemente:

1. di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, mediante emissione di massime n. 2.375.745 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati italiani o esteri così come definiti dagli articoli 100, comma 1, lettera a), del D.lgs. 58/98 come modificato, 34-ter del Regolamento n. 11971/1999, comma 1, come modificato e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1993 ovvero ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (con esclusione degli investitori in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e in ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità), purché l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ad un prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, da determinare sulla base e in conformità ai criteri definiti nella Relazione e da intendersi qui richiamati. Fermo quanto sopra, il collocamento privato potrà trovare esecuzione anche verso investitori qualificati, residenti in Australia, a condizione che gli stessi dichiarino e garantiscano di essere soggetti a cui è lecito offrire titoli, in deroga alle disposizioni in materia di offerta al pubblico e con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ai sensi di una o più delle esenzioni di cui alla sezione 708 del Corporations Act 2001 (Cth);
2. di stabilire in Euro 4,9066 per azione il prezzo minimo di emissione delle nuove azioni rinvenienti dell'aumento di capitale;
3. di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 cod. civ., che l'aumento di capitale di cui al precedente punto 1 si intende scindibile e pertanto sarà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 13 gennaio 2023;



4. di conferire all'Amministratore Delegato Ing. Piero Paolo Delprato tutti i poteri occorrenti per provvedere all'esecuzione, anche tramite procuratori, nei limiti di legge, di tutte le operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri al riguardo, nulla escluso o eccettuato, ed in particolare le facoltà occorrenti per determinare, in conformità alla prassi consolidata in operazioni similari e sulla base, tra l'altro delle indicazioni fornite dagli investitori istituzionali italiani ed esteri e della quantità e della qualità della domanda raccolta, il prezzo definitivo di emissione delle azioni, entro il limite del prezzo minimo sopra determinato, nonché di ritirare il collocamento in qualsiasi momento, di allocare le nuove azioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o su quello di Parigi, e, scaduti i termini di sottoscrizione, determinerà l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale che risulterà sottoscritto, e conseguentemente quantificherà il numero delle azioni di nuova emissione,

- a. con facoltà di non procedere all'operazione e all'aumento di capitale ovvero interrompere l'esecuzione nel miglior interesse della Società (ivi inclusa l'assenza di favorevoli condizioni di mercato), ferma ogni competenza del consiglio di amministrazione circa la decisione di emissione delle nuove azioni;
- b. con i poteri necessari per negoziare, definire e sottoscrivere con Equita SIM S.p.A. e TP ICAP (EUROPE) SA, il contratto per il collocamento (c.d. placement agreement) delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale, nonché di dare esecuzione a qualsiasi disposizione ivi contenuta;
- c. con i poteri per predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, ivi inclusa la predisposizione, sottoscrizione, pubblicazione, il deposito e/o la produzione presso ogni competente autorità (incluse, Consob e Borsa Italiana, nonché il competente ufficio del registro) di ogni atto, scrittura, notifica, documento, richiesta di deposito, formulario, necessario o comunque relativo all'operazione;
- d. con i poteri per la stipulazione di ogni necessario incumbente o atto, ivi espressamente compreso l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 5 dello Statuto Sociale, concernenti il capitale sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse;




- e. con i poteri per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle Autorità competenti, affinché le presenti deliberazioni siano iscritte presso il Registro Imprese competente;
- f. con riferimento al prezzo di emissione, di prevedere che l'aumento di capitale avverrà nel rispetto della parità contabile preesistente mediante imputazione di Euro 0,10 per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo."

La presente Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione viene trasmessa alla società di revisione, KPMG S.p.A., la quale ha rinunciato ai termini previsti dalla legge per la relativa comunicazione, ai fini dell'emissione del parere sui criteri di determinazione del prezzo ex art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ..


Genova (GE), 11 gennaio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



(Ing. Piero Paolo Delprato)



Paolo Sementi Notario





Allegato ^{ca} B ^{ad} ad
N. 35683 / 16726
di repertorio.

Racing Force S.p.A.

Relazione del Consiglio di Amministrazione riguardante la proposta di aumento di capitale sociale

(con relativa relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile)

KPMG S.p.A.

11 gennaio 2023





KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Piazza della Vittoria, 15 int. 11
16121 GENOVA GE
Telefono +39 010 564992
Email it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Relazione della società di revisione sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione delle azioni relative all'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile

*Al Consiglio di Amministrazione della
Racing Force S.p.A.*

Motivo ed oggetto dell'incarico

In relazione alla delega conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 15 ottobre 2021 di Racing Force S.p.A. (nel seguito anche "Racing Force" o la "Società") al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, abbiamo ricevuto dalla società Racing Force la relazione del Consiglio di Amministrazione datata 11 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile (di seguito la "Relazione degli Amministratori"), che illustra e motiva detta operazione.

Tale proposta prevede un aumento di capitale in forma scindibile, per un importo nominale massimo di €237.574,5, mediante emissione di massime n. 2.375.745 azioni ordinarie del valore nominale di €0,10 cadauna, godimento regolare.

Il suddetto aumento del capitale sociale, in forza della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Racing Force tenutasi in data 15 ottobre 2021, è oggetto di delibera nel corso del Consiglio di Amministrazione previsto per l'11 gennaio 2023.


Ai sensi degli artt. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della Società ci ha conferito l'incarico di esprimere il parere sulla corrispondenza del prezzo di emissione delle nuove azioni di Racing Force al valore di mercato delle azioni stesse, ovvero, nelle circostanze, sull'adeguatezza del criterio proposto dagli Amministratori ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento di esecuzione dell'aumento di capitale.

KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese

Ancona Bari Bergamo
Bologna Bolzano Brescia
Catania Como Firenze Genova
Lecce Milano Napoli Novara
Padova Palermo Parma Perugia
Pescara Roma Torino Treviso
Trieste Varese Verona

Società per azioni
Capitale sociale
Euro 10.415.500,00 I.v.
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi
e Codice Fiscale N. 00709600159
R.E.A. Milano N. 512887
Partita IVA 00709600159
VAT number IT00709600159
Sede legale: Via Vitto. Pisani, 15
20124 Milano (MI) ITALIA







Racing Force S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile

11 gennaio 2023

Sintesi dell'operazione

Secondo quanto riferito dagli Amministratori nella loro Relazione, la prospettata operazione di aumento di capitale persegue lo scopo, coerente con l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega conferita nel contesto della quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione *Euronext Growth* Milano (EGM) e sul sistema multilaterale di negoziazione *Euronext Growth* Parigi (EGP), di consentire alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per proseguire la strategia di rafforzamento della propria posizione patrimoniale e finanziaria, nonché di sostenere lo sviluppo e la crescita del proprio *core business*, senza alcun aggravio alla posizione finanziaria e sul conto economico.

Il ricorso allo strumento dell'aumento di capitale riservato a investitori qualificati, con conseguente esclusione del diritto di opzione, rappresenta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il modo più rapido ed efficiente per consentire alla Società di reperire il capitale di rischio e assicurare flessibilità di esecuzione, così da cogliere con una tempistica adeguata le condizioni più favorevoli per eseguire l'operazione, fissando altresì termini e condizioni di esecuzione coerenti con l'attuale situazione di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che il prospettato aumento di capitale consentirà alla Società di incrementare il c.d. flottante e di agevolare gli scambi del titolo, ampliando la base azionaria a primari investitori italiani ed esteri di elevato standing, favorendo altresì la stabilità del titolo e una maggiore liquidità e diffusione dello stesso.


Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi che l'esclusione del diritto di opzione in favore di investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, risponda ad uno specifico interesse sociale per le ragioni già richiamate nel paragrafo che precede.

Nel contesto sopra delineato, gli Amministratori hanno ritenuto di avvalersi della facoltà riconosciuta alle sole società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, e recepita dall'art. 8 dello statuto della Società. Gli Amministratori hanno quindi ritenuto di deliberare, in forza della delega ricevuta, un aumento di capitale in forma scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

Natura e portata della presente relazione

Come anticipato, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione delle azioni, nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente della Società, deve corrispondere al valore di mercato delle azioni stesse e ciò deve essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Con riferimento al requisito della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato, così come richiesto dalla norma sopra richiamata, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, nelle circostanze, di deliberare non già la determinazione di un prezzo puntuale e "finale" di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse, quanto piuttosto la determinazione di un criterio cui l'Amministratore Delegato stesso dovrà attenersi, in sede di esecuzione dell'aumento





Racing Force S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo,
del Codice Civile
11 gennaio 2023

di capitale, tenendo conto del periodo di tempo intercorrente tra la delibera di aumento di capitale e la sua concreta esecuzione.

Pertanto, in considerazione della specificità e delle caratteristiche dell'operazione sopra delineate, così come riferite dagli Amministratori e nel seguito riportate, il nostro parere viene espresso, al fine di rafforzare l'informativa a favore degli Azionisti esclusi dal diritto di opzione in ordine alla proposta di aumento di capitale in esame, esclusivamente in relazione all'adeguatezza del criterio utilizzato dagli Amministratori per individuare un prezzo di emissione delle azioni che corrisponda al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

La presente relazione indica pertanto il criterio proposto dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate ed è costituita dalle nostre considerazioni sull'adeguatezza, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tale criterio.


Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società, che esula dalle finalità dell'attività a noi richiesta.

Documentazione utilizzata

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto, direttamente dalla Società o per suo tramite, i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie.

Più in particolare, abbiamo analizzato la seguente documentazione:

- verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti datata 15 ottobre 2021 nella quale è stato deliberato inter alia di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale alla data di avvio delle negoziazioni, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera, anche con esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dalla legge;
- relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione datata 11 gennaio 2023 per la proposta di aumento di capitale sociale della Società;
- bozza del verbale del Consiglio di Amministrazione dell'11 gennaio 2023 che ha approvato la Relazione di cui sopra;
- andamento dei prezzi di mercato delle azioni di Racing Force registrate sul sistema di negoziazione EGM dal 4 gennaio 2023 al 9 gennaio 2023 e negli ultimi sei mesi prima della data di deliberazione dell'aumento di capitale ed altre informazioni quali volatilità del titolo e volumi medi giornalieri;
- statuto vigente della Società, per le finalità di cui al presente lavoro;
- bilanci d'esercizio e consolidato di Racing Force al 31 dicembre 2021, da noi assoggettati a revisione legale, le cui relazioni di revisione sono state emesse in data 13 aprile 2022;
- relazione finanziaria semestrale di Racing Force al 30 giugno 2022, da noi assoggettata a revisione contabile limitata, la cui relazione è stata emessa in data 29 settembre 2022.





Racing Force S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile

11 gennaio 2023

Abbiamo inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dal legale rappresentante della Società in data 11 gennaio 2023 che, per quanto a conoscenza della Direzione di Racing Force, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.

Metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

Premessa

Come sopra anticipato, nell'operazione di aumento di capitale sociale in esame il Consiglio di Amministrazione delibera di pronunciarsi in ordine ad un criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, cui l'Amministratore Delegato dovrà attenersi in sede di esecuzione dell'aumento di capitale, e non di stabilire in via definitiva, già in sede deliberativa, il relativo prezzo di emissione in modo puntuale e finale.

Il criterio individuato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione


Nell'illustrare la metodologia prescelta per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, gli Amministratori hanno preliminarmente rilevato che la formulazione dell'art. 2441, quarto comma, seconda parte, del Codice Civile, richiama il "valore di mercato" senza fornire al riguardo ulteriori indicazioni, anche temporali, e porta quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri, anche fra loro differenti, da stabilirsi anche in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumento di capitale.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di doversi riferire ad un dato che è, allo stato, condiviso anche in dottrina, vale a dire al prezzo delle azioni della Società emittente registrate sul sistema di negoziazione EGM.

Nella fattispecie, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di poter individuare il prezzo di emissione delle nuove azioni nella media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni Racing Force registrati nei tre giorni di Borsa antecedenti la data di esecuzione dell'aumento di capitale, rettificato mediante applicazione di uno sconto compreso tra un minimo dello 0% e fino ad un massimo del 10%.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto pertanto ragionevole, ed in linea con la dottrina sin qui espressasi sul tema, considerare, nella fattispecie, la media ponderata dei prezzi ufficiali di Borsa rilevati in un arco temporale prossimo all'emissione delle nuove azioni.

Il Consiglio di Amministrazione, ad ulteriore supporto delle proprie valutazioni, ha effettuato un'ulteriore analisi dell'andamento del titolo RFG negli ultimi sei mesi antecedenti la data di deliberazione dell'aumento di capitale. Il prezzo per azione proposto, anche ipotizzando di applicare la percentuale massima di sconto, risulterebbe comunque in linea al prezzo ufficiale medio ponderato per i volumi scambiati sull'EGM registrato dal titolo negli ultimi sei mesi (pari a circa €4,9277).





Racing Force S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile

11 gennaio 2023

Difficoltà di valutazione riscontrate dal Consiglio di Amministrazione

Nella Relazione del Consiglio di Amministrazione non vengono indicate difficoltà incontrate dagli Amministratori in relazione alla scelta del criterio dagli stessi proposto, di cui al precedente paragrafo.


Lavoro svolto

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- svolto una lettura del verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti datata 15 ottobre 2021;
- svolto una lettura critica della Relazione degli Amministratori;
- esaminata la bozza del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società datata 11 gennaio 2023;
- esaminato, per le finalità di cui al presente lavoro, lo statuto vigente della Società;
- svolto un esame critico del criterio adottato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, onde riscontrarne il contenuto, nelle circostanze, ragionevole, motivato e non arbitrario;
- considerato gli elementi necessari ad accertare che tale criterio fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, a determinare un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al loro valore di mercato al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale;
- riscontrato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni indicate dal Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta del predetto criterio;
- effettuato verifiche sull'andamento delle quotazioni di Borsa delle azioni della Società dal 4 gennaio 2023 al 9 gennaio 2023 e rilevato altre informazioni quali, a titolo esemplificativo, periodo temporale di riferimento, significatività dei prezzi considerati, tipologia di media usata, caratteristiche del flottante, volatilità del titolo e volumi medi giornalieri;
- svolto analisi di sensibilità sull'andamento delle quotazioni di Borsa delle azioni Racing Force nei sei mesi precedenti la data della Relazione degli Amministratori e, a tal fine, calcolato la media ponderata delle quotazioni del titolo nei diversi intervalli di sei mesi precedenti la data della Relazione degli Amministratori.

Commenti sull'adeguatezza dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

In primo luogo, con riferimento alla scelta degli Amministratori di deliberare non già la decisione in ordine ad un prezzo di emissione puntuale, quanto la determinazione di un criterio per la fissazione del prezzo medesimo, come rilevato anche dagli Amministratori, essa risulta in linea con la prassi di mercato ed anche con la dottrina che si è espressa sul punto.





Racing Force S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile

11 gennaio 2023

In secondo luogo, nelle circostanze, il riferimento ai corsi di Borsa del titolo Racing Force adottato dagli Amministratori appare coerente con la necessità di individuare un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al loro valore di mercato, trattandosi di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In particolare, la scelta degli Amministratori di utilizzare valori medi di mercato, che consente di minimizzare i rischi derivanti da significative oscillazioni di breve periodo delle quotazioni di Borsa, appare conforme alle posizioni assunte dalla dottrina sin qui espressasi sul tema.

Con riguardo all'ampiezza temporale dei prezzi di Borsa da utilizzare come base per il calcolo della media, la scelta degli Amministratori di un periodo di tempo di tre giorni di Borsa aperta in prossimità dell'esecuzione dell'aumento di capitale, appare conforme, anche in questo caso, all'orientamento dottrinale dominante e, per società con caratteristiche analoghe a quelle di Racing Force, può ritenersi ragionevole e non arbitraria al fine di rappresentare il valore di mercato delle azioni.

Con riguardo allo sconto massimo applicabile in sede di emissione e pari al 10%, si rileva che tale percentuale è in linea con la prassi di mercato con riferimento ad altre operazioni analoghe a quella proposta da Racing Force S.p.A..


Limiti specifici incontrati dal revisore ed eventuali altri aspetti di rilievo emersi nell'espletamento del presente incarico

Relativamente alle principali difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del presente incarico, si segnala quanto segue:

- la proposta di aumento di capitale sociale formulata dal Consiglio di Amministrazione definisce il numero massimo di azioni che saranno emesse, ma non indica il prezzo di emissione delle suddette azioni, bensì il criterio per la determinazione dello stesso. Pertanto, la presente relazione non ha ad oggetto la corrispondenza del prezzo di emissione delle azioni, ad oggi non ancora definito, al valore di mercato delle stesse, ma l'adeguatezza, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, del criterio proposto dagli Amministratori per la determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento;
- le valutazioni basate sulle quotazioni di Borsa sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari e possono pertanto evidenziare, in particolare nel breve periodo, oscillazioni sensibili in relazione all'incertezza del quadro economico nazionale ed internazionale. Ciò rileva in particolare, nel caso di specie, in presenza di un limitato grado di liquidità del titolo Racing Force rispetto all'indice generale di riferimento (FTSE MIB). Inoltre, ad influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative o legate a fattori esogeni di carattere straordinario ed imprevedibile, indipendenti dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole società.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro indicato nella presente relazione e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo "Limiti specifici incontrati dal revisore ed eventuali altri aspetti di rilievo emersi nell'espletamento del presente incarico", riteniamo che le modalità di applicazione del criterio individuate dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile,





Racing Force S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo,
del Codice Civile
11 gennaio 2023

siano adeguate, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrarie, ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

Limitazioni all'utilizzo e alla distribuzione

La presente relazione è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, nell'ambito dell'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione della Racing Force S.p.A. e non può essere utilizzata in tutto o in parte per altri scopi.

Genova, 11 gennaio 2023

KPMG S.p.A.


Andrea Carlucci
Socio

Allegato:

Relazione del Consiglio di Amministrazione di Racing Force S.p.A. riguardante la proposta di aumento di capitale sociale di Racing Force S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile

Paolo Sementi Notaris





STATUTO DELLA SOCIETÀ

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

- 1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:
"Racing Force S.p.A."

Articolo 2 (Sede)

- 2.1 La società ha sede in Ronco Scrivia (GE).
- 2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.).
- 2.3 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3 (Oggetto sociale)

- 3.1 La società ha per oggetto:

la produzione e il commercio di pezzi di ricambio, accessori, pneumatici e materiali di consumo per autoveicoli, cicli e motocicli, imbarcazioni e natanti, di attrezzature e articoli sportivi per i settori automobilistico, motociclistico e moto-nautico e di articoli di abbigliamento in genere.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli cauzioni, garanzie, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane e estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Articolo 4 (Durata)


- 4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

AZIONI, OBBLIGAZIONI, CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 (Capitale sociale e azioni)

- 5.1 Il capitale è di euro 2.375.745 (duemilionitrecentosettantacinquemilasettecentoquarantacinque) ed è rappresentato da numero 23.757.450 (ventitremilioniscettecentocinquantesette milaquattrocentocinquanta) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to be a corporate seal or official registration mark.

L'assemblea straordinaria in data 15 ottobre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale, subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan, in una o più volte, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale alla data di avvio delle negoziazioni, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della presente delibera, anche con esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dalla legge.

In data 11 gennaio 2023, in esecuzione della delega attribuita al consiglio di amministrazione dell'assemblea straordinaria del 15 ottobre 2021, il consiglio di amministrazione ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della Società mediante emissione di massime n. 2.375.745 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, a godimento regolare, con parità contabile implicita di emissione pari a Euro 0,10, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati italiani o esteri così come definiti dagli articoli 100, comma 1, lettera a), del D.lgs. 58/98 come modificato, 34-ter del Regolamento n. 11971/1999, comma 1, come modificato e 35, comma 1, lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1993 ovvero ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l'Italia, che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (con esclusione degli investitori in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e in ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità), purché l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo. Fermo quanto sopra, il Collocamento Privato potrà trovare esecuzione anche verso investitori qualificati, residenti in Australia, a condizione che gli stessi dichiarino e garantiscano di essere soggetti a cui è lecito offrire titoli, in deroga alle disposizioni in materia di offerta al pubblico e con conseguente esclusione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, ai sensi di una o più delle esenzioni di cui alla sezione 708 del Corporations Act 2001 (Cth). Ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., ove non interamente sottoscritto entro il termine del 13 gennaio 2023, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").

5.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 6 (Trasferimento delle azioni)

6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Articolo 7 (Obbligazioni e altri strumenti finanziari)

7.1. La società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, convertibili e non convertibili, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

7.2. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8 (Aumento del capitale)

8.1. Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, con la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

8.2. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

8.3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.


8.4. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.5. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 9 (Conferimenti e finanziamenti dei soci)

9.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea, anche in deroga a quanto disposto all'articolo 2342, primo comma, del Codice Civile.

9.2. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal.

Articolo 10 (Recesso)

- 10.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
- 10.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2, c.c.
- 10.3. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Articolo 11 (Identificazione azionisti)

- 11.1. La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
- 11.2. La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono sopportati in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.
- 11.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.
- 11.4. La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 12 (Comunicazione partecipazioni rilevanti)

- 12.1. A partire dal momento in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, è applicabile, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Euronext Growth Milan"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla

Trasparenza"), salvo quanto qui previsto. Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della società il raggiungimento o il superamento delle soglie di partecipazione previste dalla disciplina tempo per tempo applicabile, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie (la "Partecipazione Significativa").

12.2. La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

12.3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

12.4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 13 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio)

13.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

13.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su Euronext Growth Milan.

13.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

13.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to be an official seal or stamp of a company or institution.

13.5. Si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

13.6 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

13.7 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

13.8 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

13.9 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – ma per richiamo volontario – le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

TITOLO III

ASSEMBLEA, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI

Articolo 14 (Convocazione dell'assemblea)

14.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Italia Oggi. La convocazione deve contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

14.3 I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione

dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente articolo, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.4. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 15 (Maggioranze e competenze dell'assemblea)

15.1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge, ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 30.

15.2. Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società come meglio descritto nel successivo articolo 30.

Articolo 16 (Svolgimento dell'assemblea in tele-video conferenza)

16.1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 16.1, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 (Presidenza dell'assemblea)

17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o rinuncia di questo, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18 (Verbale dell'assemblea)

18.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge ovvero quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 19 (Diritto di intervento)

19.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

19.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

19.3. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 20 (Numero, durata e compenso degli amministratori)

20.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri.

20.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto, e sono rieleggibili.

20.3. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF. Almeno uno di questi deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor.

20.4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.5. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 21 (Nomina degli amministratori)


21.1. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

21.2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

21.3. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari a tre, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 (sette) o più membri, fermo restando che almeno un amministratore, tra quelli indicati nella lista, in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor.

21.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

21.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) un documento rilasciato dal Euronext Growth Advisor della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Euronext Growth Advisor della società e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.



21.6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

21.7. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

21.8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

in caso di presentazione di più di una lista, (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.

21.9. Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.10. Nel caso nessuna lista, oltre a quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia raggiunto la soglia di voti descritta al punto 21.9 che precede, allora tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

21.11. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

21.12. Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

21.13. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

21.14. Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo mediante il sistema di cooptazione con un soggetto iscritto nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2386 c.c. L'amministratore così nominato rimane in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora il soggetto cooptato non presenti i requisiti

richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

21.15 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare due o più amministratori tra quelli originariamente nominati dall'assemblea, allora l'intero consiglio di amministrazione si intende cessato. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per gli adempimenti necessari.

Articolo 22 (Presidente e organi delegati)

22.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al Presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 23 (Deliberazioni del consiglio)

23.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, ogni volta che il Presidente o l'amministratore delegato lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato dal Presidente o dall'amministratore delegato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.


23.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

23.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per tele-video conferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 24 (Poteri di gestione)

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

24.2. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi

A handwritten signature in black ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' PER AZIENDA" and "FLORENZA" around the perimeter, with a central emblem. The signature is written in a cursive style.

spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 25 (Poteri di rappresentanza)

25.1. Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta ai consiglieri delegati, se nominati, e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti e, in loro difetto, al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. Nei limiti dei poteri di gestione attribuiti, viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26 (Organo di controllo)

26.1. La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audio-conferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

26.2. I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e gli ulteriori requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

26.3. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

26.4. Ai sindaci è attribuita una retribuzione annua fissata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

26.5. Il Collegio Sindacale deve esercitare le proprie funzioni e attribuzioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 2403 del Codice Civile.

Articolo 27 (Revisione legale dei conti)

27.1. La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

27.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

Articolo 28 (Bilancio)

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità

rispettando le vigenti norme di legge.

Articolo 29 (Destinazione degli utili)

29.1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

29.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci; l'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

TITOLO V

REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Articolo 30 (Revoca)

30.1. La società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

30.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31 (Scioglimento e liquidazione)

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 (Foro)


32.1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 33 (Eventuale qualificazione della società come diffusa)

33.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis c.c., 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Paolo Sementi

Paolo Sementi notaio



Copia in CINQUANTACINQUE esemplari conforme all'originale,

e suo allegati nei miei rogiti.

Genova, il 2 GEN. 2023

Paolo Sementi

